*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 114° — Numero 154**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Sabato, 16 giugno 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1973, n. **301.**

**Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del centro studi « Piero Gobetti » di Torino.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al centro studi « Piero Gobetti » di Torino è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 1972, la somma annuale di lire 50 milioni da corrispondersi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il centro studi « Piero Gobetti » di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1972 e 1973, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1973.

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

---

LEGGE 29 maggio 1973, n. **302**.

**Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . L. 120.000

maresciallo capo e gradi corrispondenti » 100.000

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . » 85.000

sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . » 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

Art. 2.

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. 303.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco e di S. Giorgio M., nel comune di Vetto.**

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° maggio 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Rocco, in frazione Piagnolo con quella di S. Giorgio M., in Crovara, ambedue nel comune di Vetto (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1973
*Atti di Governo, registro n.* 258, *foglio n.* 93. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1973.

**Costituzione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 151, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 16, lettera *h*), della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 4 nonchè il secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione è costituito, per il biennio decorrente dalla data del presente decreto, dai seguenti membri:

Ricciardi dott. Renato, dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, membro supplente;

Gentile dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, membro supplente;

Landriscina dott. Giovanni, dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo;

Gabriele prof. Mariano, consigliere economico di 1ª classe del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro supplente;

Sindici dott. Domenico, direttore generale della Azienda nazionale autonoma strade, membro effettivo;

Schiavone dott. Felice, dirigente superiore della Azienda nazionale autonoma strade, membro supplente;

Petriccione dott. Luigi, prefetto di 1ª classe, membro effettivo;

Venturini dott. Lucio, vice prefetto dirigente superiore, membro supplente;

Schiavone dott. Mario, dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali, membro effettivo;

Massi dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero delle partecipazioni statali, membro supplente;

Sandulli prof. Aldo, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Roma, membro effettivo;

Franchini prof. Flaminio, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma, membro supplente;

Giannini prof. Massimo Severo, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma, membro effettivo;

Barile prof. Giuseppe, ordinario di diritto internazionale nell'Università di Roma, membro supplente;

Macrì dott. Domenico, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro effettivo;

Sibilia dott. Giuseppe, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro supplente;

Viganò Enzo, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro effettivo;

Zambelloni dott. Antonio, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro supplente;

Romeo dott. Giuseppe, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro effettivo;

Rispoli Michele, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro supplente;

Prisco Massimo, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro effettivo;

Bonavoglia Aldo, componente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in rappresentanza del personale, membro supplente.

Art. 2.

Per il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione — che è membro di diritto del comitato direttivo della scuola — il relativo supplente è nominato nella persona del dirigente superiore dott. Franco Leuzzi, facente parte della segreteria del predetto Consiglio superiore.

Art. 3.

Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *maggio* 1973
*Registro n.* 4 *Presidenza,* foglio n. 133

(8592)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

**Nuovo ordinamento degli uffici generali dell'Amministrazione centrale del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti i decreti ministeriali in data 8 maggio 1965, concernenti l'attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, del Provveditorato generale dello Stato e della Direzione generale delle pensioni di guerra, pubblicati il 9 dicembre 1965 nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro e, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 1° luglio 1965, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 17 luglio 1965, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965, nonchè i provvedimenti contenenti le successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 8 maggio 1965, concernenti l'attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del tesoro, della Direzione generale del debito pubblico, della Direzione generale degli istituti di previdenza e della Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, pubblicati nel medesimo Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro e, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 2 luglio 1965, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 18 agosto 1965, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 20 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale in data 19 agosto 1965, concernente l'attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei danni di guerra, pubblicato nel medesimo Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 20 settembre 1965, nonchè le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Ritenuta la necessità di articolare gli uffici generali dell'Amministrazione centrale esclusivamente in divisioni, aventi competenze per distinti rami d'attività concernenti materie e compiti omogenei;

Ritenuto che la ripartizione degli uffici generali in divisioni deve essere disposta in modo che si realizzi fra le stesse una sostanziale parità qualitativa di compiti;

Ritenuta la necessità di ridurre le divisioni al numero di 104, corrispondente all'organico della qualifica di primo dirigente per i servizi amministrativi, previsto dalla tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale degli affari generali e del personale è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Affari generali. Segreteria e coordinamento dei servizi della direzione generale. Organizzazione e metodi. Trattazione di carattere generale riguardanti i servizi del Ministero. Assegnazione di personale di nuova nomina. Autorizzazioni ad effettuare missioni all'interno. Nomine di commissioni. Onorificenze. Incarichi di studio. Interventi assistenziali in favore del personale degli uffici centrali e periferici del Tesoro. Borse di studio. Bollettino Ufficiale. Archivio generale. Centro foto-riproduzione. Biblioteca.

*Divisione II.* — Amministrazione dei capitoli di bilancio. Residui passivi perenti. Accreditamenti e rendiconti. Trattamenti economici accessori. Indennità di missione e di trasferimento. Spese d'ufficio, di rappresentanza, casuali e telegrafiche. Spese per liti ed arbitraggi. Locazione e manutenzione di stabili in uso degli uffici centrali e periferici del Tesoro. Stipulazione contratti.

*Divisione III.* — Contenzioso. Questioni giuridiche, studi e pareri in materia di rapporto d'impiego. Affari legali in sede amministrativa e giurisdizionale relativi al rapporto di impiego del personale. Interventi per conto del Tesoro nei procedimenti per liti, arbitraggi, riparazione degli errori giudiziari. Sequestri e pignoramenti di stipendio nei confronti dei dipendenti dello Stato. Autorizzazione ad istituti di credito per la concessione dei piccoli prestiti ai dipendenti dello Stato.

*Divisione IV.* — Reclutamento del personale. Concorsi di ammissione e di promozione e passaggi di carriera. Assunzioni obbligatorie. Passaggio all'impiego civile dei sottufficiali delle forze armate. Organizzazione dei corsi ed attività relativa alla formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

*Divisione V.* — Predisposizione atti connessi agli adempimenti di competenza del consiglio di amministrazione in materia di personale. Nomine in ruolo. Promozioni. Conferimento funzioni dirigenziali. Trasferimenti dei dirigenti. Deleghe di attribuzioni dirigenziali. Comandi e collocamenti fuori ruolo. Movimenti del personale. Matricola del personale dell'amministrazione centrale. Rilascio documenti di riconoscimento e di viaggio. Compilazione ruoli di anzianità.

*Divisione VI.* — Stato giuridico del personale. Aspettative e congedi straordinari. Accertamenti sanitari. Dispense dal servizio. Decadenze dall'impiego. Dimissioni. Collocamenti a riposo. Riammissione in servizio. Inquadramenti di personale non di ruolo. Salariati e relativa disciplina. Riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio; equo indennizzo e pensione privilegiata. Procedimenti e provvedimenti disciplinari. Rapporti con la commissione di disciplina.

*Divisione VII.* — Trattamento economico del personale. Attribuzione di assegni fissi. Riconoscimenti di anzianità pregresse. Benefici economici per benemerenze combattentistiche. Ricostruzioni di carriera. Attribuzione di classi e di aumenti periodici di stipendio.

Attribuzione di assegni per aggiunta di famiglia. Liquidazione di conguagli per promozioni ed altre variazioni di stato. Contributi I.N.P.S. Ritenute.

*Divisione VIII.* — Trattamento di quiescenza e indennità di buonuscita al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Avvocatura generale dello Stato, del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Pensioni ex real casa. Pensioni ex Ministero Africa. Pensioni straordinarie. Riscatti di pensioni. Assegni ai discendenti dei danneggiati politici del Risorgimento. Schedario generale delle pensioni statali.

*Divisione IX.* — Elaborazione di provvedimenti normativi disposti dal Ministro e coordinamento giuridico di quelli elaborati dagli uffici generali del Ministero. Diramazione dei provvedimenti d'iniziativa del Ministro per il tesoro e definitiva adesione a quelli diramati da altri Ministeri. Preparazione degli atti per il Consiglio dei Ministri. Cura del corso dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare. Pareri su problemi giuridici in genere.

*Divisione X.* — Esame di problemi generali attinenti alla competenza del Ministero. Acquisizione, aggiornamento e analisi dei relativi dati ed in particolare di quelli attinenti al sistema economico produttivo del Paese. Studi comparati. Relazioni ed elaborazioni statistiche. Rassegna della stampa. Comunicati. Rapporti con la stampa e gli uffici stampa degli Organi governativi e legislativi. Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Relazioni pubbliche.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Osservatorio economico e finanziario: analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; problemi interni ed internazionali dello sviluppo economico e di assistenza allo sviluppo; riflessi interni ed internazionali dei provvedimenti aventi portata economica e finanziaria; partecipazione a commissioni e comitati in sede interna ed internazionale per l'analisi dell'evoluzione economica delle prospettive a breve e medio termine, anche nello ambito della programmazione nazionale; studi, elaborazioni statistiche e previsioni di breve e di medio periodo nelle materie interessanti la Direzione generale; Documentazione, biblioteca della Direzione generale; Pubblicazioni.

*Divisione II.* — Coordinamento dei servizi della Direzione generale; trattazione di affari generali e riservati nonchè di questioni aventi carattere particolare e di quant'altro attribuito dal direttore generale. Sviluppo delle tecniche organizzative per il miglioramento delle strutture operative e dei metodi di lavoro della Direzione generale; svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale in servizio, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; amministrazione del personale della Direzione generale.

*Divisione III.* — Vigilanza e attribuzioni previste dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni; relazione annuale sull'andamento dell'istituto di emissione al Ministro per il tesoro ed al Parlamento; vigilanza sull'ufficio italiano dei cambi; questioni inerenti alla vigilanza in materia di risparmio e determinazione conseguenti alle decisioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

*Divisione IV.* — Provvedimenti ed operazioni in materia di monetazione cartacea e metallica di Stato; adempimenti relativi alla Scuola dell'arte della medaglia, alla commissione tecnico-artistica, al museo della Zecca, al falso nummario; movimento di fondi.

*Divisione V.* — Emissione e gestione di buoni ordinari de Tesoro ed adempimenti amministrativo-contabili connessi; preventivo di cassa e compilazione della situazione goirnaliera di cassa; compilazione dei conti riassuntivi del Tesoro; provvedimenti in materia di smarrimento e distruzione di titoli di entrata; vaglia del Tesoro; controllo sui versamenti degli agenti della riscossione; sovvenzioni alle Poste; adempimenti in materia di servizio di tesoreria statale.

*Divisione VI.* — Servizio dei conti correnti con amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e con enti di diritto pubblico; servizio delle contabilità speciali e adempimenti connessi; conto corrente con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria; adempimenti in materia di depositi provvisori; conti giudiziali dei tesorieri ed amministrazione dei bollettari soggetti a rendiconto; emissione di circolari progressive per rappresentanza legale di società ed enti vari; ammissione a pagamento di titoli di spesa; titoli di spesa emessi da amministrazioni centrali, smarriti o distrutti; accertamenti su titoli di spesa pagati.

*Divisione VII.* — Controllo sulle entrate affluenti al capo X per contributi dovuti da persone fisiche o giuridiche e per quote di rimborso di anticipazioni effettuate dal Tesoro; spese relative all'accertamento di dette entrate; servizi contabili; stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro; conto patrimoniale per la parte riguardante il Tesoro. Rimborsi di somme indebitamente affluite al Tesoro, accreditamento fondi per rimborso rette di ricovero dementi per causa di guerra; revisione delle contabilità inerenti le predette anticipazioni; ricupero di crediti accertati a carico di contabili; vigilanza sul ricupero di assegni indebitamente corrisposti a dipendenti e pensionati dello Stato.

*Divisione VIII.* — Pagamenti all'estero per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, rapporti con l'ufficio italiano dei cambi; tenuta dei conti valute del Tesoro; autorizzazione al rilascio di benestare alla importazione e all'esportazione nell'interesse di amministrazioni pubbliche; controllo delle operazioni eseguite dall'Ufficio italiano dei cambi, notifica degli addebiti, trasmissione vaglia Tesoro a saldo; versamenti all'Ufficio italiano dei cambi della valuta estera; compra vendita di titoli del debito pubblico; incameramento depositi cauzionali; media giornaliera e mensile dei cambi; rimessa di fondi per pensioni pagabili all'estero; conti speciali vincolati presso le banche corrispondenti allo estero; ammortamento di obbligazioni dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del consorzio di credito per le opere pubbliche; importazione ed esportazione di oro, argento ed altri metalli preziosi; operazioni per il fondo acquisto buoni poliennali del Tesoro.

*Divisione IX.* — Questioni generali attinenti gli interventi finanziari del Tesoro; mutui del Tesoro con istituti di credito; emissione di certificati speciali di credito, nonchè rapporti, prestiti ed operazioni finanziarie, all'interno e all'estero, con o senza garanzia statale, relativi ad aziende di Stato, enti pubblici, enti locali e società; credito per l'edilizia; credito per la cooperazione; credito per il finanziamento di opere pubbliche; apporti del Tesoro dello Stato al capitale o al fondo di dotazione di enti pubblici; esame degli schemi di statuto di enti ed istituti di credito; vigilanza sugli enti sottoposti; interventi per il finanziamento delle società autostradali e delle ferrovie metropolitane e gestione dei relativi fondi di garanzia; sovvenzioni e concorsi finanziari dovuti dal Tesoro; riscontro concernente i fondi somministrati ad istituti ed enti in relazione a disposizioni di legge per la parte di competenza.

*Divisione X.* — Credito agrario ed interventi finanziari a favore dell'agricoltura; fondo interbancario di garanzia; fondi di rotazione per la proprietà coltivatrice, per le aziende agricole del Mezzogiorno, per lo incremento della zootecnia, per la meccanizzazione in agricoltura; mutui ai consorzi di bonifica; interventi creditizi a favore dei territori montani; fondo forestale nazionale; attività creditizia degli enti di sviluppo in agricoltura; fondo di solidarietà nazionale; interventi dell'A.I.M.A. sul mercato agricolo; fondo di rotazione per finanziamenti nei territori di Gorizia e Trieste; finanziamenti per la produttività; fondo di rotazione esuli giuliani; credito minerario; credito cinematografico; piccolo credito turistico zone montane; riscontro concernente i fondi somministrati ad istituti ed enti in relazione a disposizioni di legge per la parte di competenza.

*Divisione XI.* — Operazioni finanziarie sui fondi ERP ed Eximbank; credito navale e peschereccio; finanziamenti alle aziende danneggiate da pubbliche calamità; investimenti delle riserve degli istituti di assicurazione e questioni relative al settore assicurativo e previdenziale; finanziamenti agli esportatori di prodotti agricoli; finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici di tecnologia avanzata; fondo di rotazione per la ricerca applicata; finanziamenti per la riconversione e ristrutturazione industriale; adempimenti contabili relativi a liquidazione e pagamento di contributi ed oneri diversi; esame di rendiconti di gestioni varie; recupero di anticipazioni speciali; servizio di segreteria dei comitati di cui alle leggi 1° novembre 1944, n. 367, 3 dicembre 1948, n. 1425 e 14 luglio 1969, n. 471.

*Divisione XII.* — Credito industriale; credito allo artigianato; credito al commercio; credito turistico-alberghiero; fondo di rotazione per finanziamenti alle medie e piccole industrie meridionali; questioni attinenti l'attività del Mediocredito centrale per la concessione di agevolazioni creditizie sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese ed a favore dell'esportazione; garanzia statale sui finanziamenti a favore delle imprese industriali ed artigiane tessili; finanziamenti a favore delle imprese editoriali giornalistiche; finanziamenti a favore dei profughi e rimpatriati; garanzie statali sui finanziamenti ad enti locali, ad ospedali, ad istituti autonomi case popolari; disciplina di operazioni di sconto indennizzi danni di guerra; riscontro concernente i fondi somministrati ad Istituti ed Enti in relazione a disposizioni di legge, per la parte di competenza.

*Divisione XIII.* — Vigilanza sulle borse valori e sul mercato borsistico; concorsi, nomina e revoca degli agenti di cambio; provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti di cambio; costituzione degli organi di Borsa; approvazione delle deliberazioni delle camere di commercio in materia di Borse valori; stanze di compensazione; ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli nazionali, di quelli emessi da Stati esteri e da organizzazioni internazionali.

*Divisione XIV.* — Autorizzazioni ministeriale per la costituzione, l'aumento di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società per azioni; benefici fiscali relativi; agevolazioni per le fusioni di società e le concentrazioni aziendali; armonizzazione della legislazione sulle Borse valori del M.E.C.; partecipazione e commissioni in sede C.E.E., O.C.S.E. e Consiglio d'Europa, per il miglioramento del mercato dei capitali.

*Divisione XV.* — Trattazione delle questioni internazionali monetarie, di politica economica e congiunturale; esecuzione dei trattati istitutivi della C.E.E., della C.E.C.A. e dell'E.U.R.A.T.O.M.; attuazione dell'unione economica e monetaria; accordi internazionali di carattere monetario; mercati finanziari e monetari internazionali.

*Divisione XVI.* — Trattazione delle questioni internazionali di assistenza allo sviluppo; istituti regionali di assistenza ONU e agenzie specializzate, ECE, UNCTAD, DAC, FAO, UNIDO, UNICEE, PAM, INDP, BIT, GATT, BAS, BTD, BIRS, IDA, IFC; enti spaziali e nucleari, AIEA, ELDO, ESPO, CERN; accordi internazionali per prodotti di base; problemi riguardanti l'ecologia; NATO.

*Divisione XVII.* — Investimenti, disinvestimenti, trasferimenti e cessioni di capitali esteri in Italia; partecipazioni di persone fisiche e giuridiche estere in imprese italiane; finanziamenti e prestiti esteri in Italia; emissione di prestiti obbligazionari all'estero da parte dei residenti ed emissioni di prestiti obbligazionari in Italia da parte di enti ed organismi internazionali; assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione; accordi finanziari, di consolidamento o rifinanziamento ed accordi di cooperazione tecnica, economica, finanziaria ed industriale in applicazione dei titoli I e II della legge 28 febbraio 1967, n. 131; riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione aerea e marittima; trattazione nelle sedi internazionali (C.E.E., O.C.S.E., BIRS, BID, UNION DE BERNE, PBOS, ecc.) dei problemi inerenti alle predette materie.

*Divisione XVIII.* — Accordi internazionali di carattere commerciale e finanziario (accordi bilaterali con Stati esteri, convenzioni finanziarie per collegamenti internazionali stradali, ferroviari ed aerei; accordi di frontiera); contenzioso internazionale in materia economica e finanziaria (partecipazione a commissioni arbitrali e problemi connessi); applicazione delle clausole economiche del trattato di pace.

*Divisione XIX.* — Indennizzi per beni perduti in Tunisia nonchè nei territori ceduti alla Jugoslavia per effetto delle disposizioni economiche e finanziarie di cui all'allegato XIV del trattato di pace; Servizi generali e ricorsi.

*Divisione XX.* — Indennizzi per beni perduti in dipendenza degli articoli 74 e 79 del trattato di pace oppure di beni confiscati in Libia ed in altri Paesi.

*Divisione XXI.* — Trattazioni riguardanti il personale dei ruoli provinciali del Tesoro; concorsi di ammissione e di promozione; assunzioni obbligatorie nella carriera esecutiva ed ausiliaria; assegnazione di sede; trasferimenti; missioni; disciplina; aspettative e congedi; sussidi; amministrazione del personale operaio; contabilità; riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio; economato per i servizi provinciali; locali e fitti; spese di ufficio e relativi rendiconti.

*Divisione XXII.* — Amministrazione del personale di ruolo e non di ruolo; promozioni; trattamento giuridico-economico; inquadramenti; tenuta dei conti individuali economici e dei fascicoli matricolari; ruoli di anzianità; pubblicazione di provvedimenti sul Bollettino Ufficiale; relazioni al consiglio di amministrazione; istruttoria dei ricorsi; collocamento a riposo e trattamento di quiescenza; riscatti; istruttoria delle istanze per l'indennità di buonuscita.

*Divisione XXIII.* — Sviluppo delle tecniche organizzative per il miglioramento delle strutture operative e dei metodi di lavoro dell'amministrazione provinciale del Tesoro; iniziative in materia di relazioni pubbliche e umane; svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale in servizio nell'amministrazione provinciale del Tesoro, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; adempimenti inerenti alle verifiche delle Direzioni provinciali del tesoro, delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dei centri elettronici; trattazione delle questioni relative ai servizi della tesoreria provinciale, della Cassa depositi e prestiti, del Debito pubblico, degli Istituti di previdenza, delle entrate del Tesoro, dei depositi provvisori che abbiano riflessi sulla competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

*Divisione XXIV.* — Trattazione in materia di pensioni ordinarie e di guerra, di stipendi e retribuzioni a favore di dipendenti dello Stato, di altre spese fisse, di attribuzioni amministrative decentrate alle Direzioni provinciali del tesoro; istruttoria dei ricorsi nelle materie di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro con esclusione di quelli riguardanti i recuperi di somme indebitamente corrisposte sui ruoli di spesa fissa.

Art. 3.

La Direzione generale del debito pubblico è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Affari di segreteria e generali. Emissione dei prestiti e affari relativi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

*Divisione II.* — Operazioni derivanti da successioni ereditarie e concernenti titoli di pertinenza di nascituri, nonchè su titoli circolanti o provenienti dall'estero.

*Divisione III.* — Operazioni concernenti titoli di pertinenza di persone fisiche capaci, incapaci o di capacità limitata anche se ipotecati per cauzione a favore dello Stato o del pubblico.

*Divisione IV.* — Operazioni su titoli intestati a società e a persone giuridiche ovvero vincolati a favore delle stesse.

*Divisione V.* — Operazioni su titoli di pertinenza di enti ecclesiastici e per l'investimento in titoli di capitali di enti morali.

*Divisione VI.* — Operazioni di tramutamento di titoli al portatore in titoli nominativi, di riunione, divisione, rimborso di titoli al portatore.

*Divisione VII.* — Affari legali ed espropriazioni; operazioni in dipendenza di affogliamenti, cambi e rinnovazioni a pagamento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico al portatore.

*Divisione VIII.* — Custodia del Gran Libro del debito pubblico e tenuta dei relativi registri integrativi; operazioni di ammortamento di debiti redimibili per acquisti sul mercato.

Art. 4.

La direzione generale della Cassa depositi e prestiti è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Affari di segreteria, mezzi di provvista, partecipazioni e organi collegiali. Centro elettronico.

*Divisione II.* — Affari generali, economato e gestione del bilancio.

*Divisione III.* — Autorizzazioni ed affari generali e legali dei depositi. Massimario.

*Divisione IV.* — Depositi in titoli e numerario presso la Direzione generale.

*Divisione V.* — Concessione di prestiti per l'edilizia scolastica, per opere igieniche, per l'edilizia popolare.

*Divisione VI.* — Concessione di prestiti per opere varie, per integrazioni di bilanci, per sgravio di imposte o di prestiti previsti da leggi speciali.

*Divisione VII.* — Erogazione di prestiti per l'edilizia scolastica, per opere igieniche, per l'edilizia popolare.

*Divisione VIII.* — Erogazione di prestiti per opere varie, per integrazione di bilanci, per sgravio di imposte o di prestiti previsti da leggi speciali.

*Divisione IX.* — Cooperative edilizie.

*Divisione X.* — Mutui edilizi individuali.

*Divisione XI.* — Riscossioni.

*Divisione XII.* — Trattazione degli affari della sezione autonoma per il credito a breve termine e trattazione degli affari della sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

*Divisione XIII.* — Emissione e gestione delle cartelle di credito comunale e provinciale.

Art. 5.

La direzione generale degli Istituti di previdenza è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Segreteria - Affari riservati - Affari avocati a sè dal direttore generale - Rapporti con il Gabinetto - con la segreteria del Ministro - con le segreterie dei Sottosegretari di Stato - con il consiglio di amministrazione e con la commissione di vigilanza - Bilanci - Rendiconti.

*Divisione II.* — Affari generali amministrativi e del personale - Organizzazione e metodi.

*Divisione III.* — Ufficio studi e legislazione, affari in contenzioso, questioni di carattere generale in materia di previdenza.

*Divisione IV.* — Accertamenti e riscatti di servizi per gli iscritti alla Cassa pensioni per i dipendenti enti locali.

*Divisione V.* — Liquidazione pensioni dirette agli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.

*Divisione VI.* — Liquidazione pensioni indirette e di riversibilità e indennità *una tantum* agli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.

*Divisione VII.* — Provvedimenti relativi al pagamento ed alla gestione dei trattamenti di quiescenza dei pensionati della Cassa pensioni dipendenti enti locali.

*Divisione VIII.* — Accertamenti, riscatti di servizio, liquidazione, pagamento e gestione dei trattamenti di quiescenza agli iscritti alla Cassa per le pensioni dei sanitari.

*Divisione IX.* — Accertamenti, riscatti di servizio, liquidazione, pagamento e gestione dei trattamenti di quiescenza agli iscritti alla Cassa pensioni degli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate ed alla Cassa pensioni agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

*Divisione X.* — Concessione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio a favore degli iscritti alle varie Casse di previdenza.

*Divisione XI.* — Vigilanza sulla riscossione dei contributi previdenziali, sulle rate di ammortamento dei mutui agli enti e delle sovvenzioni agli iscritti.

*Divisione XII.* — Concessione di mutui a comuni, provincie, enti di diritto pubblico, cooperative edilizie, acquisto di titoli e sconto di annualità statali.

*Divisione XIII.* — Servizio utilizzazione aree fabbricabili di proprietà delle Casse pensioni.

*Divisione XIV.* — Acquisto di immobili e relativi adempimenti.

*Divisione XV.* — Manutenzione degli immobili di proprietà delle Casse pensioni.

*Divisione XVI.* — Locazione degli immobili e relativo contenzioso.

Art. 6

Il Provveditorato generale dello Stato è ripartito nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Segreteria ed affari generali - Archivio delle pubblicazioni di Stato - Amministrazione del personale operaio addetto ai magazzini compartimentali stampati, laboratori, alle officine ed ai centri di riproduzione - Adempimenti relativi all'amministrazione del personale del Provveditorato generale.

*Divisione II.* — Determinazione dei fabbisogni di carte allestite, cancelleria; uniformi e materiali vari di consumo, nonchè autorizzazione delle spese d'ufficio.

*Divisione III.* — Determinazione dei fabbisogni di mobili, attrezzature e macchine per ufficio relativi piani di approvvigionamento - Gestione del magazzino centrale e dei magazzini compartimentali; dei beni mobili e vigilanza sulla gestione dei consegnatari-cassieri.

*Divisione IV.* — Contratti, capitolati amministrativi, albo dei fornitori e affari legali - Collaudi - Prescrizioni tecniche delle forniture.

*Divisione V.* — Gestione dei capitoli di spesa del bilancio statale, relative contabilità e rendiconti.

*Divisione VI.* — Acquisizione e manutenzione delle macchine per ufficio ed attrezzature, nonchè servizio automobilistico.

*Divisione VII.* — Impianti meccanografici ed elettronici.

*Divisione VIII.* — Acquisto della cancelleria, di materiali vari e di uniformi, nonchè pulizia dei locali e trasporti.

*Divisione IX.* — Acquisto e manutenzione dei mobili di legno e metallici e di materiali di arredamento.

*Divisione X.* — Servizi telefonici; riscaldamento, illuminazione ed impianti ascensori e montacarichi.

*Divisione XI.* — Approvvigionamento delle carte comuni, degli stampati e delle pubblicazioni alle Amministrazioni statali e vigilanza sulle tipografie esistenti nei Ministeri - Rapporti con l'Istituto Poligrafico dello Stato - Magazzino principale stampati.

*Divisione XII.* — Approvvigionamento delle carte valori; servizio e controllo sulle lavorazioni delle carte valori stesse - Magazzini Tesoro e a rigoroso rendiconto.

Art. 7.

La Direzione generale delle pensioni di guerra è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Affari di segreteria e degli organi collegiali, affari generali e legali, contenzioso, rapporti con la stampa e servizi meccanografici ed elettronici.

*Divisione II.* — Consulenza tecnica, soluzione di questioni concernenti princìpi di massima, applicazione di norme di legge e regolamentari, rapporti con gli uffici sia centrali che periferici.

*Divisione III.* — Servizi amministrativi e speciali, gestioni dei capitoli di spesa, economato e cassa e pubbliche relazioni.

*Divisione IV.* — Istruzione dei ricorsi gerarchici presentati da ex militari e da civili e revisione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, dei provvedimenti emessi sino a tutto il 31 dicembre 1966.

*Divisione V.* — Istruzione dei ricorsi gerarchici presentati dagli interessati nella qualità di congiunti di ex militari o di civili e revisione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, dei provvedimenti emessi dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969.

*Divisione VI.* — Definizione delle prime istanze presentate da ex militari o da civili per invalidità riportate a causa degli eventi bellici.

*Divisione VII.* — Definizione delle istanze presentate da ex militari e civili per i quali sia stato già emesso precedente provvedimento nonchè concessioni da effettuarsi d'ufficio nei confronti degli stessi soggetti.

*Divisione VIII.* — Definizione delle domande presentate dai congiunti di ex militari o di civili morti per cause belliche ovvero di pensionati deceduti per cause diverse dalle invalidità di guerra.

*Divisione IX.* — Emissione dei ruoli e dei certificati di iscrizione, autorizzazione delle relative anticipazioni nonchè emissione dei mandati di pagamento delle indennità una tantum per i residenti nel territorio nazionale ed all'estero, degli atti di sospensione e di ruoli per revoche di concessioni pensionistiche e per pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria.

*Divisione X.* — Emissione dei ruoli di variazione ed autorizzazione delle relative anticipazioni, contabilità, statistica e aggiornamento delle partite di pensione a seguito di provvedimenti adottati dalla Direzioni provinciali del tesoro.

*Divisione XI.* — Emissione di provvedimenti riguardanti la concessione dei benefici spettanti ai perseguitati politici antifascisti e razziali ed ai familiari superstiti e revisione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, dei provvedimenti emessi dal 1° gennaio 1970 in poi.

Art. 8.

La Direzione generale dei danni di guerra è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Coordinamento dei servizi della Direzione generale e delle intendenze di finanza - reparti danni di guerra. Emanazione di circolari. Affari riservati e di segreteria. Organi collegiali e relative segreterie. Consulenza tecnica. Statistiche. Biblioteca. Automezzi.

*Divisione II.* — Ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Ricorsi giurisdizionali. Risoluzione quesiti. Adempimenti relativi alle cessioni di indennizzi o di contributi. Massimario. Notiziario.

*Divisione III.* — Ricorsi in opposizione e gerarchici per danni di guerra a beni di uso domestico; immobili o mobili adibiti all'esercizio di un'attività professionale, artigiana, commerciale o industriale, o agricola; fabbricati diversi.

*Divisione IV.* — Affari generali e del personale. Amministrazione dei capitoli di spesa per tutti i servizi della Direzione generale. Economato. Servizi speciali.

*Divisione V.* — Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori di Trieste, Briga e Tenda, Istria, Venezia Giulia, Dalmazia ed Egeo. Emanazione dei relativi provvedimenti formali.

*Divisione VI.* — Istruttoria delle denunce per danni di guerra in Albania ed in altri territori esteri. Istruttoria delle denunce per danni di guerra a natanti e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione. Emanazione dei relativi provvedimenti formali.

*Divisione VII.* — Istruttoria delle denunce per danni di guerra nei territori già sottoposti alla sovranità italiana in Africa. Emanazione dei relativi provvedimenti formali.

*Divisione VIII.* — Istruttoria delle domande di pagamento delle indennità per requisizioni e danni alleati, e per l'assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle formazioni partigiane. Emanazione dei relativi provvedimenti formali anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato. Rimborso agli enti previdenziali delle rendite per rischi di guerra, o corrisposte agli aventi causa degli scomparsi nella catastrofe del Vajont, nonchè ai terremotati della Sicilia del 1967-1968. Liquidazione di Ufficio di contributi per danni di guerra a beni privati, ripristinati direttamente dallo Stato o per suo conto; conguagli ed eventuali recuperi.

Art. 9.

La Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso è ripartita nelle seguenti divisioni:

*Divisione I.* — Segreteria ed affari generali. Servizi Africa, Assegni civili coloniali - Stralcio affari di Guerra e servizio terremotati - Regolarizzazione delle posizioni assicurative con l'I.N.P.S., del personale della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana.

*Divisione II.* — Contenzioso relativo al personale della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana - Affari relativi agli enti pubblici nelle zone di confine di cui alla legge 12 febbraio 1955 n. 44 - Contenzioso valutario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 21 dicembre 1972

*Il Ministro:* MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *maggio* 1973
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 225

**(8560)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

**Assegnazione di novanta posti di primo dirigente agli uffici giudiziari.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la tabella IV (Quadro *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che prevede, tra l'altro, novanta posti di primo dirigente da assegnare alla dirigenza di cancelleria o segreteria di uffici giudiziari di particolare importanza con esclusione delle Corti e procure generali, per le quali è stato provveduto nella stessa tabella;

Esaminata la situazione degli uffici giudiziari, in relazione sia alla consistenza della relativa pianta organica del personale che alla funzione e alla sede degli uffici stessi, ai fini della ricognizione delle cancellerie e segreterie alle quali devono essere assegnati i funzionari con la qualifica di primo dirigente;

Viste le tabelle delle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria giudiziarie, allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968 e successive variazioni;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

I novanta posti di primo dirigente, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (tabella IV-Quadro *A*) per la cancelleria o segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza, sono assegnati ai seguenti uffici:

TRIBUNALI

1. Agrigento
2. Ancona
3. Avellino
4. Bari
5. Benevento
6. Bergamo
7. Bologna
8. Bolzano
9. Brescia
10. Brindisi
11. Cagliari
12. Catania
13. Catanzaro
14. Como
15. Cosenza
16. Firenze
17. Foggia
18. Genova
19. Latina
20. Lecce
21. Lucca
22. Messina
23. Milano
24. Modena
25. Monza
26. Napoli
27. Padova
28. Palermo
29. Perugia
30. Pisa
31. Potenza
32. Reggio Calabria
33. Roma
34. Salerno
35. Santa Maria Capua Vetere
36. Sassari
37. Siracusa
38. Taranto
39. Torino
40. Trani
41. Trieste
42. Venezia
43. Verona

PROCURE DELLA REPUBBLICA

1. Agrigento
2. Bari
3. Bergamo
4. Bologna
5. Bolzano
6. Brescia
7. Cagliari
8. Catania
9. Catanzaro
10. Firenze
11. Foggia
12. Genova
13. Lecce
14. Messina
15. Milano
16. Monza
17. Napoli
18. Padova
19. Palermo
20. Reggio Calabria
21. Roma
22. Salerno
23. Santa Maria Capua Vetere
24. Sassari
25. Taranto
26. Torino
27. Trani
28. Trieste
29. Venezia
30. Verona

PRETURE

1. Bari
2. Bologna
3. Cagliari
4. Catania
5. Firenze
6. Genova
7. Messina
8. Milano
9. Napoli
10. Padova
11. Palermo
12. Roma
13. Salerno
14. Taranto
15. Torino
16. Trieste
17. Verona

Roma, addì 13 febbraio 1973

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* **23** *maggio* **1973**
*Registro n.* **22**, *foglio n.* **194**

**(8222)**

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

**Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1972.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574; 23 gennaio 1970, n. 601 e 10 febbraio 1972, n. 432, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere policlinici cliniche universitarie e ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera, si rende necessario procedere, per talune opere incluse nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi;

Ritenuto altresì che l'aggiornamento dei costi è necessario anche per talune altre opere in relazione alle diverse dimensioni delle costruzioni;

Considerato infine l'opportunità di variare per talune costruzioni la natura e la destinazione delle opere in relazione a nuove esigenze dell'Ente destinatario del contributo dello Stato;

Sentite le regioni competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa sono apportate le seguenti variazioni e integrazioni.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

*Il Ministro per la sanità*
GASPARI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* **11** *maggio* **1973**
*Registro n.* **8** *Lavori Pubblici, foglio n.* **137**

| Comune | Ente e natura dei lavori | Costo opera | Spesa ammessa a contributo statale | Variazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | espresso in milioni | | |
| | | **LOMBARDIA** | | |
| Brioni (Pavia) | Ospedale civile - Ampliamento | 100 | 100 | Costo dell'opera L. 280 milioni |
| Seriate (Bergamo) | Ospedale Bolognini - Completamento | 800 | 400 | Costo dell'opera L. 4800 milioni completamento e ampliamento |
| | | **VENETO** | | |
| Piove di Sacco (Padova) | Ospedale civile - Completamento | 250 | 250 | Costo dell'opera L. 3300 milioni ristrutturazione |
| | | **EMILIA - ROMAGNA** | | |
| Imola (Bologna) | Ospedale S. Maria della Scaletta - Costruzione nuova sede | 4.000 | 852 | Costo dell'opera L. 6500 milioni |
| Parma | Ospedali Riuniti - Ampliamento e completamento padiglioni vari | 468 | 468 | L. 88 milioni a favore della costruzione del nuovo ospedale |
| | | **MARCHE** | | |
| Ancona | Ospedale civile Umberto I - Completamento | 6.000 | 2.300 | Costo dell'opera L. 10 000 milioni spesa ammessa a contributo statale L. 2300 milioni più lire 7000 milioni (decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552) |
| Ancona | Ospedale dei bambini G. Salesi - Completamento | 600 | 600 | Costo dell'opera L. 850 milioni |
| S. Severino Marche (Macerata) | Ospedale civile S. Bartolomeo Eustachio - Completamento | 910 | 849+ 61 (Ente) | Costo dell'opera L. 1092 milioni |
| Mondavio (Pesaro) | Ospedale « A. Pasqualucci » - Costruzione | 132 | 132 | Ampliamento e miglioramento |
| | | **LAZIO** | | |
| Pontecorvo (Frosinone) | Ospedale civile « Pasquale Del Prete » - Completamento | 1.150 | 400+ 80 (Legge n. 589) | Costo dell'opera L. 1350 milioni |
| Formia (Latina) | Ospedale del Dono Svizzero - Completamento | 1.000 | 450+ 550 (Casmez) | Costo dell'opera L. 1250 milioni |
| Tarquinia (Viterbo) | Ospedale civile - Ampliamento | 500 | 500 | Costo dell'opera L. 1000 milioni |
| Anzio (Roma) | Comune - Ospedale civile - Completamento | 1.350 | 1.350 | Costo dell'opera L. 1800 milioni |
| Frascati (Roma) | Ospedale civile S. Sebastiano Martire - Ampliamento | 1.040 | 1.040 | Costo dell'opera L. 1.931.790.000 |
| Genzano (Roma) | Comune - Ospedale civile - Costruzione | 600 | 200 | Costo dell'opera L. 1300 milioni |
| Bracciano (Roma) | Ospedale civile - Costruzione | 1.325 | 1.325 | Costo dell'opera L. 1722 milioni |
| | | **ABRUZZO** | | |
| Popoli (Pescara) | Ospedale SS. Trinità - Ampliamento | 230 | 230 | Costo dell'opera L. 779 milioni |
| | | **MOLISE** | | |
| Larino (Campobasso) | Ospedale civile « G. Vietri » - Costruzione | 2.300 | 960 | Costo dell'opera L. 2970 milioni |

| Comune | Ente e natura dei lavori | Costo opera | Spesa ammessa a contributo statale | Variazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | espresso in milioni | | |
| | **BASILICATA** | | | |
| Marsicovetere (Potenza) | Comune - Completamento costruzione ospedale nella frazione Villa d'Agri | 837 | 837 | Costo dell'opera L. 1300 milioni |
| Rionero in Vulture (Potenza) | Comune - Costruzione nuovo ospedale | 1.870 | 1.670 | Costo dell'opera L. 2579 milioni |
| | **CAMPANIA** | | | |
| Piedimonte Matese (Caserta) | Ospedale civile - Completamento | 1.140 | 1.140 | Costo dell'opera L. 1557 milioni |
| Teano (Caserta) | Ospedale civile - Ampliamento | 150 | 150 | Natura dei lavori: Completamento |
| | **PUGLIA** | | | |
| Alberobello (Bari) | Ospedale civile - Completamento | 65 | 65 | Costo dell'opera L. 100 milioni |
| Altamura (Bari) | Ospedale Umberto I - Completamento | 740 | 540 | Costo dell'opera L. 1340 milioni |
| Ruvo di Puglia (Bari) | Ospedale civile - « Domenico Cotugno » | 50 | 50 | Costo dell'opera L. 189 milioni |
| Triggiano (Bari) | Opera pia ospedale « F. Follocara » - Completamento | 300 | 300 | Costo dell'opera L. 1800 milioni |
| Fasano (Brindisi) | Ospedale civile Umberto I - Completamento | 400 | 400 | Costo dell'opera L. 1500 milioni |
| Francavilla Fontana (Brindisi) | Opera pia ospedale civile « Dario Camerlengo » - Completamento | 1.250 | 1.250 | Costo dell'opera L. 1620 milioni |
| Foggia | Amministrazione provinciale - Ospedale Maternità con annessa clinica pediatrica - Completamento | 1.485 | 1.485 | Costo dell'opera L. 6255 milioni |
| | **CALABRIA** | | | |
| Soriano Calabro (Catanzaro) | Comune - Ospedale civile - Completamento | 520 | 520 | Costo dell'opera L. 790 milioni di cui L. 270 milioni dall'ambulatorio |
| Paola (Cosenza) | Ospedale civile - Ampliamento | 655 | 520+ 135 (Casmez) | Costo dell'opera L. 1261 milioni |
| S. Marco Argentano (Cosenza) | Ospedale civile - Completamento | 155 | 150+ 200 (Legge n. 589) | Costo dell'opera L. 710 milioni |
| | **SICILIA** | | | |
| Agrigento | Ospedale civile S. Giovanni di Dio - Costruzione | 5.800 | 1.100+ 690 (Casmez) | Costo dell'opera L. 10.200 milioni |
| Catania | Ospedale civile Vittorio Emanuele II - Ampliamento | 550 | 550 | Costo dell'opera L. 1500 milioni |
| | **CLINICHE UNIVERSITARIE** | | | |
| Messina | Università degli studi - Completamento del Policlinico | 6.900 | 6.900 | Costo dell'opera L. 9900 milioni |

(8074)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

**Classificazione fra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Potenza.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica di Bradano Metaponto ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica n. 37 — della strada statale n. 96-*bis* alla strada provinciale n. 33 — Penceta della estesa di km. 8 + 741;

Vista la deliberazione in data 28 gennaio 1972, n. 7, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada anzidetta;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 febbraio 1973, n. 50 con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola sia da classificare provinciale;

Ritenuto che la strada stessa possa essere pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 8 + 741 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8067)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

**Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Viste le deliberazioni 25 gennaio 1973, numeri 26, 28 e 30 con le quali la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ha formulato motivate proposte di integrare la giunta stessa con un componente in rappresentanza del settore dei trasporti, uno in rappresentanza dei consumatori ed uno per il settore del commercio con l'estero;

Vista la circolare 24 ottobre 1972, n. 2310/C;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai membri indicati dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, fanno parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta altri tre componenti, dei quali uno in rappresentanza del settore dei trasporti, uno per il settore del commercio con l'estero ed uno per i consumatori.

Art. 2.

Alla nomina dei tre componenti indicati nell'articolo precedente sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

(8112)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

**Classificazione tra le provinciali di venticinque strade in provincia di Foggia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 713 del 27 gennaio 1969 con la quale l'amministrazione provinciale di Foggia ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti ventisei strade di bonifica:

1) « Poggio Imperiale - innesto strada provinciale Apricena-S. Nazzario », estesa km. 8 + 004;

2) « Apricena-S. Nazzario del comune di Apricena in località S. Nazzario », estesa km. 8 + 200;

3) « Innesto provinciale Pedegarganica - innesto strada statale n. 16-statale n. 272 », estesa km. 6 + 950;

4) « Innesto strada statale n. 16-innesto strada statale n. 160 », estesa km. 10 + 022;

5) « Innesto strada provinciale Lucera-strada statale n. 16 al km. 1 + 500-innesto strada Circonvallazione in località Motticella-Coraprese », estesa chilometri 5 + 120;

6) « Innesto strada statale n. 16-innesto strada provinciale in località masseria Duanera », estesa chilometri 4 + 058;

7) « Innesto strada provinciale S. Marco in Lamis-strada statale 89-innesto strada provinciale Rignano Garganico-Scalo », estesa km. 9 + 460;

8) « Innesto strada provinciale Lucera-Biccari-innesto strada provinciale Montaratro-Biccari », estesa chilometri 20 + 940;

9) « Innesto strada statale n. 17 nel comune di Lucera-innesto strada statale n. 90 », estesa km. 20 + 840;

10) « Foggia-Borgo S. Nicola d'Arpi », estesa chilometri 6 + 570;

11) « Innesto al km. 22 + 100 strada provinciale Foggia-S. Marco in Lamis-innesto strada provinciale Tavernola-Amendola, al borgo Tavernola », estesa chilometri 10 + 850;

12) « Foggia-Innesto strada provinciale in località Gramazio », estesa km. 9 + 340;

13) « Innesto strada statale n. 16 al km. 686-innesto strada provinciale « Via del Mare » alla borgata Tavernola », estesa km. 8 + 800;

14) « Innesto strada provinciale Montarcetro-Borgo S. Giusto-innesto strada statale Trosiana in località Tavernazza », estesa km. 4 + 920;

15) « Innesto strada statale n. 159-stazione di Candelaro sulla strada provinciale Beccarini », estesa chilometri 8 + 750;

16) « Innesto strada statale n. 90 al km. 67 + 200-innesto provinciale Foggia-Ascoli in località Posta Piana », estesa km. 11 + 500;

17) « Innesto strada statale n. 16 al ponte di Carapelle-Borgo Mezzanone », estesa km. 5 + 700;

18) « Innesto strada provinciale Deliceto-Gavitello-innesto strada provinciale Ponte Radogna-Deliceto », estesa km. 3 + 150;

19) « Innesto strada statale n. 161 presso Castelluccio dei Sauri-innesto strada provinciale Foggia-Ascoli », estesa km. 7 + 400;

20) « Innesto strada provinciale Ascoli-Caudella in località Ponte Parrozz-innesto strada provinciale Lamia-Palazzo d'Ascoli in località Sterparo », estesa chilometri 13 + 920;

21) « Innesto strada provinciale Palazzo d'Ascoli-Bastia-innesto provinciale Candela-Deliceto, località Mezzanelle », estesa km. 9 + 200;

22) « Innesto strada provinciale Candela-strada statale n. 303-innesto strada provinciale Ascoli Satriano-Ofanto », estesa km. 7 + 100;

23) « Innesto strada provinciale Ascoli-Satriano-Ofanto-innesto strada provinciale Stomarella-Ofanto », estesa km. 15 + 100;

24) « Innesto strada provinciale Stornara-Ponte Baggetta-innesto strada provinciale in località Monte Orstente », estesa km. 11 + 000;

25) « Innesto strada statale n. 16 al km. 726-innesto strada provinciale Cerignola-Trinitapoli », estesa chilometri 3 + 950;

26) « Strada provinciale Torremaggiore-Casalnuovo Monterotaro », estesa km. 20 + 092;

Visto il voto n. 1059 del 16 gennaio 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le prime 25 strade di cui alle premesse possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126 e che la 26ª (Torremaggiore-Casalnuovo-Monterotaro) è già stata provincializzata;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le venticinque strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di circa km. 219 + 214, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8068)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

**Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione 8 febbraio 1973, n. 88, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ha formulato motivata proposta per integrare la giunta stessa con tre componenti, dei quali uno in rappresentanza del settore del commercio con l'estero, uno per il settore del turismo ed uno per il settore dei trasporti, esperto nei problemi doganali.

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai membri indicati dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, fanno parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como altri tre componenti, dei quali uno in rappresentanza del settore del commercio con l'estero, uno per il settore del turismo ed uno per il settore dei trasporti, esperto in materia doganale, ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina dei tre componenti indicati nell'articolo precedente sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

**(8392)**

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « SIMEI - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SIMEI - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento », che avrà luogo a Milano dal 10 al 18 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 maggio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8111)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dal 14 al 18 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 maggio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8110)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

**Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;
Vista la nota n. 248026/40 del 27 aprile 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato l'ispettore generale dott. Amos Carletti a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giorgio Bacchi eletto senatore della Repubblica italiana;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Amos Carletti entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giorgio Bacchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1973

*Il Ministro*: MATTEOTTI

(8366)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

**Autorizzazione alla società per azioni « Giove », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;
Vista la domanda della società per azioni « Giove », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'Impresa ai fini della approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Scritto il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Giove », compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenze responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata Impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'Impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 28 maggio 1973

*Il Ministro*: FERRI

**(8435)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

**Approvazione nei confronti della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, della proroga delle norme transitorie tariffarie fino al 31 dicembre 1973, per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971, con i quali sono state approvate la tariffa dei premi da valere per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e norme tariffarie transitorie;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1972 con il quale sono state prorogate le norme transitorie di cui alla suddetta tariffa, con un nuovo testo da applicarsi per il periodo dal 12 giugno 1972 all'11 giugno 1973;

Vista la lettera circolare n. 813210 del 3 maggio 1973 con la quale, in conformità dell'art. 14, comma quinto, della legge n. 990, le società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli sono state invitate a chiedere la proroga delle norme transitorie in vigore, apportando i necessari adattamenti alle clausole contrattuali;

Vista la domanda di proroga presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, nei confronti della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come da testo debitamente autenticato, le norme tariffarie transitorie adattate per la proroga al 31 dicembre 1973 di quelle disposte con decreto ministeriale 31 maggio 1972, ai fini della determinazione dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in corso al 12 giugno 1973 che saranno rinnovati nel periodo intercorrente tra tale data ed il 31 dicembre 1973 ed ai nuovi contratti che saranno stipulati nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, dovrà presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre 1973, le nuove tariffe per le assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli da applicarsi dal 1° gennaio 1974, formate tenendo conto delle esperienze tratte dalla prima applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 5 giugno 1973

*Il Ministro*: FERRI

**(8593)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

**Commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo ridotto per i biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi ed ai trattenimenti danzanti venduti alle donne a prezzo ridotto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 20 del suindicato decreto, il quale consente che, per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di

spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Considerato che gli esercenti, per consuetudine, mettono in vendita biglietti d'ingresso a prezzo ridotto a favore delle donne, relativamente agli spettacoli sportivi ed ai trattenimenti danzanti;

Ritenuto che le predette spettatrici o partecipanti per gli spettacoli o trattenimenti in questione costituiscono, ai sensi del citato art. 20, una categoria inquadrabile nell'ipotesi prevista dalla norma;

Decreta:

Art. 1.

Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi ed ai trattenimenti danzanti venduti alle donne a prezzo ridotto, l'imposta sugli spettacoli è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

*Il Ministro*: VALSECCHI

**(8682)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.
**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 474.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 giugno 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

*Il Ministro*: MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1973*
*Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 7*

**(8694)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 159, è stato dichiarato irricevibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 28 settembre 1972, proposto dall'avv. Felice Pagano per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1972, con il quale l'interessato è stato escluso dal concorso per titoli a diciotto posti di consigliere del ruolo dei magistrati amministrativi regionali bandito il 28 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1972.

**(8446)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 282, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 8 gennaio 1972, proposto dal prof. Domenico Occhinegro per ottenere l'annullamento del provvedimento, con il quale il 7 agosto 1970 sono stati nominati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari di Stato addetti al Governo costituito con decreto presidenziale del 6 agosto dello stesso anno.

**(8447)**

---

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Cessazione di notaio dall'esercizio**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Montemagno Salvatore, notaio in Caltagirone, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 15 luglio 1973.

**(8613)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1973, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 154, è stato accolto, limitatamente ai sottoindicati punti *a*), *b*) e *c*), il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 24 marzo 1971 dalla signora Maria Giacalone, via Monte Gemma, n. 2, Roma, diretto ad ottenere:

*a*) l'annullamento del provvedimento n. 504 del 19 gennaio 1971 con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) l'ha esclusa dal concorso a settantasei posti di vice segretario della carriera di concetto del ruolo amministrativo;

*b*) l'annullamento della deliberazione n. 195/70 del 23 ottobre 1970 con la quale è stato bandito il concorso sopraspecificato;

*c*) l'annullamento della deliberazione n. 30/71 del 17-18 febbraio 1971 con la quale il predetto Consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria del concorso in questione;

*d*) la propria inclusione fra gli aventi diritto a partecipare al citato concorso.

**(8448)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(8515)**

**Vacanza delle cattedre raddoppiate di clinica medica generale e terapia medica e di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, sono vacanti le cattedre raddoppiate di clinica medica generale e terapia medica e di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(8706)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

**Corso dei cambi del 13 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 605 — | 605 — | 608 — | 605 — | 607,50 | 605 — | 605,20 | 605 — | 605 — | 605 — |
| Dollaro canadese . . | 606,10 | 606,10 | 606 — | 606,10 | 609 — | 606,10 | 606,25 | 606 — | 606,10 | 606,10 |
| Franco svizzero . | 196,25 | 196,25 | 197,80 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 |
| Corona danese . . | 103,20 | 103,20 | 103,50 | 103,20 | 103 — | 103,20 | 102,90 | 103,20 | 103,20 | 103,20 |
| Corona norvegese . | 108,85 | 108,85 | 109,25 | 108,85 | 109 — | 108,85 | 108,78 | 108,85 | 108,85 | 108,85 |
| Corona svedese . . | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 143 — | 142,50 | 142,20 | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| Fiorino olandese | 218,48 | 218,48 | 218,60 | 218,48 | 221 — | 218,48 | 218,22 | 218,48 | 218,48 | 218,48 |
| Franco belga . | 15,99 | 15,99 | 16,95 | 15,99 | 16 — | 15,99 | 15,96 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| Franco francese | 140,47 | 140,47 | 141 — | 140,47 | 141 — | 140,47 | 140,57 | 140,47 | 140,47 | 140,47 |
| Lira sterlina . | 1558,50 | 1558,50 | 1560,40 | 1558,50 | 1562 — | 1558,50 | 1558,75 | 1558,50 | 1558,50 | 1558,50 |
| Marco germanico . | 231,59 | 231,59 | 232,10 | 231,59 | 231,75 | 231,59 | 231,38 | 231,59 | 231,59 | 231,59 |
| Scellino austriaco . | 31,425 | 31,425 | 31,40 | 31,425 | 31,50 | 31,43 | 31,43 | 31,425 | 31,42 | 31,42 |
| Escudo portoghese . | 25,70 | 25,70 | 25,60 | 25,70 | 25,30 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
| Peseta spagnola | 10,4325 | 10,4325 | 10,43 | 10,4325 | 10,78 | 10,44 | 10,4355 | 10,4325 | 10,43 | 10,43 |
| Yen giapponese | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,2925 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

**Media dei titoli del 13 giugno 1973**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 101,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,625 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,60 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 99,175 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,625 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,55 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,15 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,275 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,25 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95,925 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,475 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,70 |
| » 6 % » » 1972-87 | 98,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 100,075 |
| » » » 5 % 1977 . | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 98,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,425 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977). | 95,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978). | 95,20 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979). | 100,10 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980). . | 99,95 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* TARANTO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 giugno 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 605,10 |
| Dollaro canadese . | 606,175 |
| Franco svizzero | 196,25 |
| Corona danese . | 103,05 |
| Corona norvegese | 108,815 |
| Corona svedese . | 142,35 |
| Fiorino olandese . | 218,35 |
| Franco belga | 15,975 |
| Franco francese | 140,52 |
| Lira sterlina | 1558,625 |
| Marco germanico | 231,485 |
| Scellino austriaco . | 31,427 |
| Escudo portoghese . | 25,70 |
| Peseta spagnola | 10,434 |
| Yen giapponese | 2,296 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2828/72, n. 2/73, n. 8/73, n. 14/73, n. 28/73, n. 35/73, n. 39/73, n. 44/73, n. 52/73, n. 63/73, n. 75/73, n. 83/73, n. 90/73, n. 105/73, n. 118/73, n. 137/73, n. 146/73, n. 152/73, n. 163/73, n. 188/73, n 207/73 e n. 211/73.**

(in lire italiane per tonnellata metrica)

| NUMERO della Tariffa | NUMERO Codice della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 1/2-1-1973 | 3-1-1973 | 4-1-1973 | 5-1-1973 | 6-8/1-1973 | 9-1-1973 | 10-1-1973 | 11-1-1973 | 12-1-1973 | 13/15-1-1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 01-A | 10 01-110<br>10 01-191<br>10 01-193<br>10 01-195 | Frumento tenero e frumento segalato . . . . . . . . . . | 16.837,50 | 16.837,50 | 16.837,50 | 16 837,50 | 16.837,50 | 16.043,75 | 16.043,75 | 16.043,75 | 15,181,25 | 15.181,25 |
| 10 01-B | 10 01-510<br>10 01-590 | Frumento duro . . . . . . . | 21.412,50<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) | 20.318,75<br>(*a*) (*d*) | 20.893,75<br>(*a*) (*d*) |
| 10 02 | 10 02-001<br>10 02-005 | Segala . . . . . . . . . . . | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17 443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) | 17.443,75<br>(*e*) |
| 10 03 | 10 03-100<br>10 03-900 | Orzo . . . . . . . . . . . . | 10.156,25<br>(*b*) | 9,537,50<br>(*b*) | 9.537,50<br>(*b*) | 9 537,50<br>(*b*) | 9.112,50<br>(*b*) | 8.593,75<br>(*b*) | 8.162,50<br>(*b*) | 8.162,50<br>(*b*) | 7.731,25<br>(*b*) | 7.731,25<br>(*b*) |
| 10 04 | 10 04-100<br>10 04-900 | Avena . . . . . . . . . . | 11.100,00<br>(*b*) | 11.100,00<br>(*b*) | 11.100,00<br>(*b*) | 11 100,00<br>(*b*) | 9.950,00<br>(*b*) | 9.375,00<br>(*b*) | 8.856,25<br>(*b*) | 8.856,25<br>(*b*) | 7.418,75<br>(*b*) | 7.418,75<br>(*b*) |
| 10 05-B | 10 05-100<br>10 05-920 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 15.731,25<br>(*b*) (*c*) | 15.331,25<br>(*b*) (*c*) | 15.331,25<br>(*b*) (*c*) | 15.331,25<br>(*b*) (*c*) | 14.406,25<br>(*b*) (*c*) | 14.406,25<br>(*b*) (*c*) | 14.812,50<br>(*b*) (*c*) | 14.812,50<br>(*b*) (*c*) | 13.087,50<br>(*b*) (*c*) | 13.718,75<br>(*b*) (*c*) |
| 10 07-A | 10 07-100 | Grano saraceno . . . . . . . | 3.143,75 | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10 07-B | 10 07-910 | Miglio . . . . . . . . . . | 2.862,50<br>(*b*) | 2.862,50<br>(*b*) | 4.256,25<br>(*b*) | 4 256,25<br>(*b*) | 4.256,25<br>(*b*) | 4.256,25<br>(*b*) | 4.256,25<br>(*b*) | 5.406,25<br>(*b*) | 5.406,25<br>(*b*) | 6.125,00<br>(*b*) |
| 10 07-C | 10 07-950 | Sorgo . . . . . . . . . . | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11 831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) | 11.831,25<br>(*b*) |
| 10 07-D | 10 07-960<br>10 07-990 | Altri cereali . . . . . . . . . | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) |
| 11 01-A | 11 01-200 | Farine di frumento o di frumento segalato . . . . . . | 35.293,75 | 35.293,75 | 35.293,75 | 34,837,50 | 34.837,50 | 34.181,25 | 34.181,25 | 33.706,25 | 32.975,00 | 32.975,00 |
| 11 01-B | 11 01-510 | Farine di segala . . . . . . . | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30 906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | | | |
| 11 02-A-I-a | 11 02-010 | - di frumento duro . . . . . | 38.693,75 | 37.887,50 | 37.887,50 | 37 887,50 | 37.887,50 | 37.887,50 | 37.887,50 | 37.887,50 | 36.993,75 | 37.887,50 |
| 11 02 A-I-b | 11 02-030 | - di frumento tenero . . . . | 37.737,50 | 37.737,50 | 37.737,50 | 37 250,00 | 37.250,00 | 36.537,50 | 36.537,50 | 36.025,00 | 35.237,50 | 35.237,50 |

| NUMERO della Tariffa | NUMERO della Statistica Codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 16-1-1973 | 17-1-1973 | 18/19-1-1973 | 20/22-1-1973 | 23-1-1973 | 24-1-1973 | 25-1-1973 | 26-1-1973 | 27/29-1-1973 | 30-1-1973 | 31-1-1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 10.01-110<br>10.01-191<br>10.01-193<br>10.01-195 | Frumento tenero e frumento segalato | 16.218,75 | 15.787,50 | 15.787,50 | 15.787,50 | 17.843,75 | 17.843,75 | 17.843,75 | 17.843,75 | 17.231,25 | 17.231,25 | 18.056,25 |
| 10.01-B | 10.01-510<br>10.01-590 | Frumento duro | 20.893,75 (a) (d) | 20.893,75 (a) (d) | 20.893,75 (a) (d) | 19.975,00 (a) (d) | 19.975,00 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) | 19.018,75 (a) (d) |
| 10.02 | 10.02-001<br>10.02-005 | Segala | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 17.443,75 (e) | 15.575,00 (e) | 15.575,00 (e) | 15.575,00 (e) |
| 10.03 | 10.03-100<br>10.03-900 | Orzo | 7.731,25 (b) | 8.193,75 (b) | 7.156,25 (b) | 7.731,25 (b) | 7.300,00 (b) | 7.300,00 (b) | 7.731,25 (b) | 9.106,25 (b) | 9.106,25 (b) | 9.106,25 (b) | 9.106,25 (b) |
| 10.04 | 10.04-100<br>10.04-900 | Avena | 6.843,75 (b) | 5.687,50 (b) | 5.687,50 (b) | 5.687,50 (b) | 5.112,50 (b) | 5.112,50 (b) | 4.537,50 (b) | 4.537,50 (b) | 4.537,50 (b) | 3.962,50 (b) | 3.962,50 (b) |
| 10.05-B | 10.05-100<br>10.05-920 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 13.718,75 (b) (c) | 13.718,75 (b) (c) | 13.718,75 (b) (c) | 13.718,75 (b) (c) | 13.718,75 (b) (c) | 13.718,75 (b) (c) | 14.118,75 (b) (c) | 14.118,75 (b) (c) | 14.118,75 (b) (c) | 13.662,50 (b) (c) | 13.662,50 (b) (c) |
| 10.07-A | 10.07-100 | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 10.07-910 | Miglio | 6.125,00 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 6.556,25 (b) | 7.131,25 (b) | 7.131,25 (b) |
| 10.07-C | 10.07-950 | Sorgo | 11.831,25 (b) | 11.831,25 (b) | 11.831,25 (b) | 10.681,25 (b) | 10.106,25 (b) | 8.956,25 (b) | 8.956,25 (b) | 8.956,25 (b) | 8.956,25 (b) | 8.956,25 (b) | 8.956,25 (b) |
| 10.07-D | 10.07-960<br>10.07-990 | Altri cereali | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) | zero (d) |
| 11.01-A | 11.01-200 | Farine di frumento o di frumento segalato | 34.425,00 | 33.818,75 | 33.818,75 | 34.287,50 | 36.700,00 | 36.281,25 | 36.281,25 | 36.850,00 | 35.843,75 | 35.843,75 | 37.000,00 |
| 11.01-B | 11.01-510 | Farine di segala | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.906,25 | 30.506,25 | 28.293,75 | 28.293,75 | 28.293,75 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | |
| 11.02-A-I-a | 11.02-010 | - di frumento duro | 37.887,50 | 37.887,50 | 37.887,50 | 36.462,50 | 36.462,50 | 34.981,25 | 34.981,25 | 35.425,00 | 35.425,00 | 34.981,25 | 34.800,00 |
| 11.02-A-I-b | 11.02-030 | - di frumento tenero | 36.800,00 | 36.143,75 | 36.143,75 | 36.650,00 | 39.256,25 | 38.806,25 | 38.806,25 | 39.418,75 | 38.331,25 | 38.331,25 | 39.581,25 |

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(7788)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Aggiornamento al piano di zona del comune di Savignano sul Rubicone

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 587 del 20 aprile 1973, è stato approvato l'aggiornamento al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare relativamente al comprensorio n. 4 del piano regolatore generale adottato dal comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) con deliberazione n. 48 del 6 giugno 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8134)

## REGIONE LOMBARDIA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Parabiago

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 febbraio 1973, n. 3193, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Parabiago (Milano), adottato con deliberazione consiliare 13 marzo 1970, n. 30.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari n. 24 e 25 del 17 marzo 1972, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8183)

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Garbagnate Milanese

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 febbraio 1973, n. 3207, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Garbagnate Milanese, adottato con deliberazione consiliare n. 1 dell'11 gennaio 1969.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari n. 53 del 18 dicembre 1969, e dal n. 1 al n. 14 in date comprese dal 10 maggio 1970 all'11 febbraio 1970, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8184)

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Settimo Milanese

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 febbraio 1973, n. 3208, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Settimo Milanese, adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 27 luglio 1963 ed integrato con deliberazione consiliare n. 65 del 17 giugno 1969.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del 16 dicembre 1966, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8185)

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vimercate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 febbraio 1973, n. 3192, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vimercate (Milano), adottato con deliberazione consiliare n. 40 del 15 gennaio 1968 ed integrato con deliberazione consiliare n. 110 del 20 maggio 1969.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 179 del 15 dicembre 1969, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8186)

### Approvazione del piano di zona del comune di Lentate sul Seveso

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 20 febbraio 1973, n. 3205, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lentate sul Seveso (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella Segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8188)

### Approvazione della proroga di efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pizzighettone

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia del 3 aprile 1973, n. 3549, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la deliberazione del consiglio comunale di Pizzighettone (Cremona) n. 5/150 del 17 ottobre 1972, con la quale si approva la proroga per due anni dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottato con decreto presidenziale 6 aprile 1963, n. 4215.

(8187)

### Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale vigente, del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia del 10 marzo 1972, n. 5622, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Brescia con deliberazione consiliare n. 11709 del 21 aprile 1970, per l'area compresa fra le vie Solferino e L. Gambara destinata ad autostazione comunale.

(8181)

### Variante al piano regolatore generale del comune di Monza

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 23 giugno 1972, n. 1337, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale n. 124 del 9 marzo 1972, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in via Paganini per costruzione edificio ad uso complesso scolastico (scuola media ed elementare).

(8189)

## REGIONE TOSCANA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pienza

Con deliberazione della giunta regionale n. 1431, in data 20 marzo 1973, è stato approvato il piano regolatore generale adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 1972 del comune di Pienza, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(8196)

### Approvazione del piano di zona per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Serravalle Pistoiese

Con deliberazione della giunta regionale n. 1333, in data 13 marzo 1973, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Serravalle Pistoiese, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8197)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per esami a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971 che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 69439/12106 del 26 maggio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di uno di quelli sottoindicati:

Laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle università italiane;

Laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

Laurea in scienze sociali e sindacali rilasciate dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

Laurea in scienze coloniali conseguita nell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

*C*) cittadinanza italiana;

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

*G*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - (Ufficio concorsi) 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo;

*a*) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

*c*) cetificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in *servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica* e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condatta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti all'estero di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, sarà nominata con l'osservanza dell'art. 2 del decreto Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

*Prima prova*:

Diritto civile e commerciale.
Diritto amministrativo.
Diritto costituzionale.
Diritto tributario.

*Seconda prova*:

Economia politica.
Scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto penale (parte generale);

nozioni di diritto processuale civile;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 11.

*Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 7 e 8 settembre 1973, alle ore otto, ed avranno luogo in Roma - presso li palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

*b*) tessera postale;

*c*) patente automobilistica;

*d*) passaporto;

*e*) carta di identità;

*f*) porto d'armi;

*g*) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973*
*Registro n. 27 Finanze, foglio n. 158*

---

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .) il . . . . . . . e residente in . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentoundici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . e di non aver riportato condanne penali di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . li . . . 19 . .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . . . .

**(8395)**

---

**Concorso, per esami, a centonovantatre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e restribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 69439/12106 del 26 maggio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a centonovantatre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di uno di quelli sottoelencati:

laurea in giurisprudenza conseguita presso una delle università italiane;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

laurea in scienze coloniali conseguita nell'istituto universitario orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

*B*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

*C*) cittadinanza italiana;

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

*G*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

*a*) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregidizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti allo estero di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con l'osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

*Prima prova*:

Diritto civile e commerciale.
Diritto amministrativo.
Diritto costituzionale.
Diritto tributario.

*Seconda prova*:

Economia politica.
Scienze delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto penale (parte generale);
nozioni di diritto processuale civile e penale;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica;

Art. 11.

*Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 5 e 6 settembre 1973, alle ore otto, ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

*b*) tessera postale;

*c*) patente automobilistica;

*d*) passaporto;

*e*) carta di identità;

*f*) porto d'armi;

*g*) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1973

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1973
*Registro n.* 17 *Finanze, foglio n.* 154

---

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a centonovantatre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Fa presente di aver diritto alll'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . ., lì . . . . . 19. .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

**(8396)**

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971 n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sul riordinamento della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 55;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma, risulta vacante;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'Istituto suddetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 443) nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, citato nelle premesse, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

*c*) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*d*) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

*e*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione devono dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione e dispensa dal servizio, ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dev'essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

*Documenti*

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di un curriculum, sottoscritto, della propria attività scientifica, tecnica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

3) di un elenco, sottoscritto, di tutti i titoli presentati, in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) di un elenco, sottoscritto, in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni che si presentano.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte, in luogo degli originali, le copie autentiche quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi dev'essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti ed a pubblicazioni che siano stati presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ogni candidato nel proprio interesse, ed a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ogni pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso cui si riferisce.

Art. 5.

*Pubblicazioni scientifiche*

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione VI, separatamente dalla domanda, le pubblicazioni, in sei esemplari, di cui almeno una in originale, insieme con un elenco delle pubblicazioni, in sei copie. Sui plichi contenenti le pubblicazioni dev'essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e nome del candidato.

S'intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori hanno adempiuto agli obblighi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Non si terrà conto di studi o monografie presentati in dattilografia anziché stampati.

Art. 6.

*Commissione giudicatrice - Titoli*

Il concorso è per titoli e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e sarà giudicato dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi del sesto comma del medesimo articolo.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari, attività scientifica e tecnica, pubblicazioni scientifiche. Per la valutazione delle singole categorie la commissione dispone dei seguenti punti:

titoli di studio, accademici e vari: massimo punti 25;
attività scientifica e tecnica: massimo punti 25;
pubblicazioni scientifiche: massimo punti 50.

La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto istituto sperimentale per la patologia vegetale indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato medico su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione

che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e annotata delle benemerenze di guerra;

7) i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3) devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nella amministrazione dello Stato, appartenenti ai ruoli organici, dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;
2) certificato medico, come al n. 5) del presente articolo.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1972

*Il Ministro:* NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973*
*Registro n. 12, foglio n. 175*

(8521)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento del suddetto concorso;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1441, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1960, registro n. 127, foglio n. 10, con il quale è stato istituito tra l'altro, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ortisei;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 febbraio 1971, n. 76, concernente la sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, n. 745, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1972, registro n. 253, foglio n. 95, concernente la trasformazione dell'istituto tecnico commerciale «Raetia» di Ortisei, in istituto con ordinamento speciale;

Rilevata la disponibilità del posto vacante di preside nell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a un posto di preside nell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano).

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'art. 1 previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, ladina e tedesca:

*a*) i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno cinque anni di servizio, purchè forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori;

*b*) i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto col presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima della immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Art. 3.

*Valutazione dei titoli e colloquio*

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

*a*) servizio effettivamente prestato nelle scuole statali;
*b*) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola, con particolare riguardo al settore dell'istruzione tecnica e alle funzioni del capo d'istituto.

Art. 4.

*Domande di ammissione - Documentazione - Termini*

Le domande di ammissione in carta legale da L. 500 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità di conoscere la lingua italiana, ladina e tedesca.

Alle predette domande debbono essere allegati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo, i seguenti documenti:

*a)* diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

*b)* copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditorato agli studi, recante l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo decennio;

*c)* attestazione dei periodi di servizio effettivamente prestati nelle scuole o istituti rilasciata dal provveditore agli studi;

*d)* tutti gli altri documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentate, nonchè il *curriculum* degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, per cui il riferimento è ammesso. Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 5.

La nomina del vincitore sarà subordinata al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Il vincitore che rinunci o che non raggiunga la sede entro il termine a lui assegnato sarà considerato decaduto da ogni diritto derivante dal concorso e non sarà ammesso a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973*
*Registro n. 36, foglio n. 40*

**(8523)**

---

**Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.**

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, si svolgeranno presso l'istituto di botànica dell'Università di Perugia con inizio il giorno 2 luglio p.v. alle ore 9.

**(8721)**

**Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.**

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Parma con inizio il giorno 30 giugno 1973 p.v. alle ore 9.

**(8722)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 448 in data 8 luglio 1971 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1970;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cupelli Silvano | punti | 63,174 |
| 2. Garulli Salvatore | » | 55,257 |
| 3. Fioravanti Giulio | » | 55,652 |
| 4. Strada Giovanni Maria | » | 53,500 |
| 5. Bulletta Carlo | » | 53,000 |
| 6. Parrino Massimo | » | 51,500 |
| 7. Becattini Giuseppe | » | 51,000 |
| 8. Maurice Lev | » | 50,000 |
| 9. Caciorgna Fiorindo | » | 46,932 |
| 10. Ciocchetti Mario | » | 44,000 |

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 25 maggio 1973

*Il veterinario provinciale*: SIDOTI

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 297 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori tenuto conto della graduatoria di merito e delle preferenze indicate dai concorrenti nelle proprie domande;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per le condotte indicate a fianco di ciascuno degli stessi:

1) Cupelli Silvano: S. Vittoria in Matenano;
2) Garulli Salvatore: Montelparo - Monteleone di Fermo;
3) Fioravanti Giulio: Cossignano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 25 maggio 1973

*Il veterinario provinciale*: SIDOTI

**(8206)**

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. **25**.

**Norme per gli studi, le indagini conoscitive e l'organizzazione di convegni e congressi, di pertinenza del Consiglio Regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **20** *del* 16 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per lo studio di problemi e per l'acquisizione di dati di particolare rilievo scientifico o tecnico, può conferire incarichi di consulenza su oggetti precisamente determinati:

*a*) ad istituti universitari o scientifici di natura pubblica;

*b*) ad agenzie od istituti pubblici di informativa;

*c*) ad enti, esperti o professionisti specializzati;

*d*) a funzionari di amministrazioni pubbliche statali o locali particolarmente qualificati.

La deliberazione relativa, oltre al termine assegnato per l'espletamento della consulenza, deve predeterminare il compenso, da stabilire — ove possibile — sulla base delle tariffe professionali vigenti per le materie in oggetto o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Il Presidente del Consiglio comunicherà tempestivamente, ai fini del necessario coordinamento, al Presidente della Giunta l'affidamento degli incarichi e il risultato delle ricerche.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quando il Consiglio, a norma dell'art. 18 dello statuto, dispone inchieste su materie di interesse regionale, determina con sua deliberazione la spesa necessaria.

Le commissioni consiliari permanenti, quando ritengano di svolgere le indagini conoscitive previste dall'art. 17 dello statuto, sottopongono all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale la previsione della spesa necessaria; sulla richiesta l'ufficio di presidenza delibera a norma del comma precedente.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale può indire congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintende l'ufficio stesso avvalendosi degli uffici dipendenti, nonchè di eventuali esperti. La deliberazione relativa indica la spesa prevista.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati per ogni anno finanziario al capitolo 6 della rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio regionale nel titolo I, sez. I, cat. « Servizi degli organi statutari » del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 maggio 1973

BASSETTI

**(8336)**

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. **12**.

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.**

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 22 *maggio* 1973)

**(8388)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.